



COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

N. 6 prot. 1356

26 Aprile 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE A VALLE DI BORGATA ALLIERI, ZONA RIVO DI MEZZO ISTITUZIONE DI FASCE ORARIE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO A MEZZI E PERSONE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 aprile si è attivato un movimento franoso in controripa della strada comunale di Pramollo, a valle dei Pellenchi, a seguito del quale, anche a fronte del sopralluogo del Dott. Geol. Peres Francesco, è stata predisposta dal Sindaco l'ordinanza di divieto di transito;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 4 in data 24.04.2019 con la quale si è provveduto a chiudere la strada comunale che conduce alle borgate poste a monte del punto di frana a tutela della pubblica incolumità in quanto rocce prospicienti al piano viabile presentavano numerose fratture e rischiavano, con l'evento piovoso in corso, di staccarsi e di invadere la strada comunale;

DATO ATTO che la strada interessata dal movimento franoso è l'unica via di collegamento con le borgate Allieri, Pellenchi, Ruata, Bocchiardi, Sapiatti, Bosi, Ribetti, Ciaurenchi, Micialetti, Bocchiardoni, Mianetti e Case Nuove Pellenchi, che si trovano a monte dello smottamento, dunque attualmente isolata, in cui ci sono n. 122 residenti;

ATTESO che in data 26/04/2019 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra il professionista dott. Geologo Francesco Peres della Geoalpi Consulting di Pinerolo, i tecnici della Regione Piemonte ed in presenza del Sindaco;

VISTO il verbale di sopralluogo, redatto il giorno 26/04/2019 alle ore 13.00 da parte del dott. Geologo Francesco Peres della Geoalpi Consulting di Pinerolo, e dei i tecnici della Regione Piemonte Dott. Berteia Andrea e del Dott. Giraud Vittorio e registrato al protocollo generale dell'Ente con il n. 1349 del 26.04.2019, dal quale si evince che le condizioni di rischio residuo possono essere compatibili con una riapertura della circolazione controllata e modulata sulla base di un apposito controllo, da definirsi in base alla disponibilità di personale e mezzi tecnici, che potrà eventualmente essere concordato con i responsabili del sistema di Protezione Civile;

CONSIDERATO che allo stato attuale a fronte della relazione e con gli interventi già attuati, sarebbe possibile consentire il passaggio a mezzi e persone nelle seguenti fasce orarie e con le seguenti prescrizioni:

Giorni 26-27-28 aprile 2019 il passaggio è consentito con senso unico alternato nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 7.00 alle ore 9.00;
- Dalle ore 11.30 alle ore 16.00
- Dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 la strada sarà chiusa e senza presidio.

E' prevista l'illuminazione dell'area con apposite attrezzature (torre faro);

Il passaggio è consentito in qualsiasi orario ai mezzi di soccorso con preventiva informazione e facendo riferimento al SASP Stazione di Pinerolo.

a partire da lunedì 29 aprile il passaggio è consentito con senso unico alternato nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 5.00 alle ore 8.30;
- Dalle ore 11.30 alle ore 15.00
- Dalle ore 16.45 alle ore 17.30
- Dalle ore 18.30 alle 24.00

Dalle ore 24.00 alle ore 5.00 la strada sarà chiusa e senza presidio.

E' prevista l'illuminazione dell'area con apposite attrezzature (torre faro);

Il passaggio è consentito in qualsiasi orario ai mezzi di soccorso con preventiva informazione e facendo riferimento al SASP Stazione di Pinerolo.

RITENUTO pertanto necessario revocare il divieto di transito totale sulla strada comunale a valle di borgata Allieri, zona rivo di mezzo, come disciplinato da ordinanza n. 4 in data 24.04.2019 e, contestualmente, emettere una nuova ordinanza per l'istituzione e la regolamentazione del transito per fasce orarie;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (dissesti idrogeologici) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

RILEVATO, altresì, che la presente ordinanza sindacale consente di superare lo stato attuale di isolamento della borgate Allieri, Pellenchi, Ruata, Bocchiardi, Sapiatti, Bosi, Ribetti, Ciaurenchi, Micialetti, Bocchiardoni, Mianetti e Case Nuove Pellenchi in cui sono presenti 122 residenti;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro

attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

DATO ATTO che con nota prot. n. 1355 del 26/04/2019 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- la revoca del divieto di transito totale sulla strada comunale a valle di borgata Allieri, zona rivo di mezzo, come definito da ordinanza sindacale n. 4 in data 24.04.2019;

- la regolamentazione del passaggio a mezzi e persone sulla strada comunale che conduce alle borgate Allieri, Pellenchi, Ruata, Bocchiardi, Sapiatti, Bosi, Ribetti, Ciaurenchi, Micialetti, Bocchiardoni, Mianetti e Case Nuove Pellenchi nelle seguenti fasce orarie e con le seguenti prescrizioni a partire dalla data odierna e fino a successiva revoca:

26-27-28 aprile 2019 il passaggio è consentito con senso unico alternato nelle seguenti fasce orarie presidiate:

- **Dalle ore 7.00 alle ore 9.00;**
- **Dalle ore 11.30 alle ore 16.00**
- **Dalle ore 18.00 alle ore 24.00**

Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 la strada sarà chiusa e senza presidio.

E' prevista l'illuminazione dell'area con apposite attrezzature (torre faro);

Il passaggio è consentito in qualsiasi orario ai mezzi di soccorso con preventiva informazione e facendo riferimento al SASP Stazione di Pinerolo.

A partire da lunedì 29 aprile il passaggio è consentito con senso unico alternato nelle seguenti fasce orarie:

- **Dalle ore 5.00 alle ore 8.30;**
- **Dalle ore 11.30 alle ore 15.00**
- **Dalle ore 16.45 alle ore 17.30**
- **Dalle ore 18.30 alle 24.00**

Dalle ore 24.00 alle ore 5.00 la strada sarà chiusa e senza presidio.

E' prevista l'illuminazione dell'area con apposite attrezzature (torre faro);

Il passaggio è consentito in qualsiasi orario ai mezzi di soccorso con preventiva informazione e facendo riferimento al SASP Stazione di Pinerolo.

DEMANDA

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune e sul portale istituzionale dell'Ente;
- ai conducenti di mezzi e/o persone in transito, mediante affissione su cartelli stradali a monte e a valle dell'interruzione;
- agli esercizi commerciali interessati mediante posta elettronica;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico Costantin Renzo;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

**f.to in originale
IL SINDACO
(COSTANTIN Renzo)**